

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL REFERENDUM CONSULTIVO

### Capo I° REFERENDUM CONSULTIVO NORME GENERALI

#### Art.1 Finalità

1. Il Referendum Consultivo è istituito di partecipazione popolare, previsto dalla legge e dal titolo II°, Capo III° dello Statuto, e disciplinato dal presente Regolamento.

2. Il Referendum Consultivo deve avere per oggetto materie di esclusiva Competenza Comunale, eccettuate quelle non ammesse dall'art.72, 2° comma dello Statuto.

3. Con la consultazione referendaria i cittadini elettori del Comune esprimono la loro volontà ed i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti d'interesse generale della comunità.

4. L'oggetto della consultazione referendaria deve avere finalità corrispondenti ai principi di efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa. Quando sia previsto - o proposto - l'impiego da parte del Comune di risorse finanziarie, devono essere precisate:

- a) le utilità sociali che con le stesse s'intende conseguire adottando criteri di elevata produttività;
- b) l'eventuale contribuzione con la quale i cittadini dovranno partecipare agli oneri di realizzazione e gestione preventivate.

#### Art.2 Referendum ammessi - Data di effettuazione

1. In ogni anno possono essere ammessi, al massimo, n.4 (quattro) Referendum Consultivi, secondo quanto stabilito dall'art.73, 8° comma, dello Statuto.

2. Le consultazioni referendarie sono effettuate annualmente, nell'ultima domenica del mese di Aprile, non in concidenza con altre operazioni di voto.

3. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione di elezioni politiche od amministrative, di Referendum nazionali o regionali, non possono essere tenuti Referendum comunali. Quelli già indetti sono rinviati a nuova data, con le modalità stabilite dal presente articolo, anche in mesi diversi da quelli previsti dal secondo comma.

4. Il Referendum non può essere tenuto quando il Consiglio comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto.

#### Art.3 Iniziativa dei Referendum

1. Il Referendum Consultivo è indetto dal Sindaco, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale:

- a) per iniziativa dello stesso Consiglio;
- b) per iniziativa di cittadini, in numero non inferiore a quello stabilito dallo Statuto Comunale, rappresentati dal Comitato dei promotori;



# COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA

PROVINCIA DI MODENA

C.A.P. 41033 - TEL. (0535) 55 138/55.115

2. Le modalità per l'esercizio dell'iniziativa referendaria sono stabilite dai successivi articoli.

## Art.4

### Iniziativa del Consiglio comunale

1. L'iniziativa può essere assunta dal Consiglio comunale allorchè lo stesso ritenga necessario ed opportuno consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondono, secondo la valutazione dei cittadini, alla promozione e tutela degli interessi collettivi.

2. La proposta per indire la consultazione referendaria è iscritta nell'ordine del giorno del Consiglio comunale. Dopo il dibattito, le cui modalità e tempi d'intervento sono previamente stabilite dal Sindaco, sentita la Commissione permanente dei Capi gruppo, il Consiglio decide in merito all'indizione del Referendum con votazione palese, con il quorum dei due terzi dei Consiglieri eletti, (art.72, 3° comma, lettera a dello Statuto).

3. La proposta di cui al precedente comma è corredata dal preventivo della spesa per l'effettuazione del Referendum, predisposto dal Segretario comunale e dal Ragioniere capo con la collaborazione di tutti gli uffici che saranno impegnati nella consultazione. Il Ragioniere capo correda la proposta dell'attestazione di copertura finanziaria della spesa di cui all'art.55 della legge 8 giugno 1990 n°142.

4. La deliberazione adottata d'iniziativa del Consiglio comunale stabilisce il testo del quesito - (o dei quesiti) - da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro e secondo quanto stabilisce il 4° comma dell'art.72 dello Statuto stanziando i fondi necessari per l'organizzazione del Referendum.

## Art.5

### Iniziativa dei cittadini

1. I cittadini possono essere promotori di Referendum consultivi secondo le modalità di cui al 3° comma lett. b) dell'art. 72 dello Statuto. A tale scopo dovrà essere costituito un Comitato promotore di almeno 10% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Capoluogo, e almeno il 50% + UNO degli elettori iscritti nelle liste elettorali delle Frazioni; il Comitato dovrà essere rappresentato da almeno 5 sottoscrittori, che provvederanno alla definizione del quesito o dei quesiti oggetto del/dei Referendum, nonchè all'attuazione delle procedure del presente articolo. Il Comitato nomina, tra i suoi componenti, un coordinatore che ne esercita la rappresentanza.

2. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA - Richiesta di Referendum consultivo" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile del quesito referendario. I moduli prima di essere posti in uso sono presentati alla Segreteria comunale che li valida apponendo il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio.

3. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, Comune, e data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate da un notaio, cancelliere, Segretario comunale o da impiegato comunale incaricato dal Sindaco. Le autenticazioni effettuate dal Segretario o dagli impiegati comunali a ciò autorizzati sono esenti da spese. Quando le firme di presenta-

COMITATO - SOTTOSCRITTORI - COORDINATORE



# COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA

PROVINCIA DI MODENA

C.A.P. 41033 - TEL. (0535) 55.138/55.115

zione sono raccolte presso altri idonei locali pubblici il Sindaco su richiesta del Comitato, può autorizzare i dipendenti comunali a provvedere all'autenticazione presso tali sedi, in orari concordati, con il riconoscimento al personale interessato di quanto allo stesso spettante, a carico del Comune secondo le norme vigenti.

4. La raccolta delle firme deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso, il Segretario comunale, il quale dispone la verifica, da parte dell'Ufficio Elettorale, entro 10 (dieci) giorni dal deposito, dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, correlando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito.

5. Il Segretario, indi, provvede alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal deposito degli atti della Commissione per il Referendum, (di cui all'art.73, 1° comma dello Statuto), la quale si pronuncia sull'ammissibilità del quesito posto, tenuto conto di quanto dispongono la legge, lo Statuto ed il presente Regolamento. La Commissione, ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro e univoco, invita il Comitato dei promotori a provvedere, entro 15 giorni dalla richiesta, agli adeguamenti necessari.

6. Le adunanze della Commissione sono coordinate dal Presidente. Il luogo, il giorno e l'ora delle riunioni è comunicato al rappresentate del Comitato dei promotori, che può assistere alle adunanze insieme con altri membri del Comitato, con facoltà d'intervento se richiesto dalla Commissione.

7. La Commissione verifica la regolarità degli atti, della firma di presentazione autenticate e dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di un numero di sottoscrittori non inferiore a quello stabilito dall'art.72, 2° comma lett. b) dello Statuto. Richiede ai promotori, ove necessario, chiarimenti e perfezionamenti al testo del quesito.

8. Le decisioni della Commissione sono notificate al rappresentante del Comitato dei promotori, con atto motivato, entro 60 (sessanta) giorni da quello di presentazione della richiesta.

9. Nel caso che la richiesta sia dichiarata non ammissibile o che il Comitato dei promotori non ritenga di apportare al quesito le modifiche, integrazioni o perfezionamenti richiesti, lo stesso può, entro 30 giorni dalla notifica di cui al precedente comma, ricorrere al Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso il quesito proposto.

10. Il Consiglio comunale decide sulla richiesta di ammissione del quesito, a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati, con provvedimento definitivo. La decisione è comunicata dal Sindaco al rappresentante del Comitato dei promotori entro sette giorni da quello di adozione.

11. Il Sindaco, dopo l'accertata ammissibilità del Referendum, fa predisporre il preventivo di spesa e l'attestazione finanziaria, di cui al 3° comma del precedente articolo, ed iscrive l'argomento all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale, presentando la documentazione ricevuta dalla Commissione e la proposta per la presa d'atto dell'ammissione del Referendum e per il finanziamento della spesa necessaria per effettuarlo.

12. Il Consiglio comunale adotta i provvedimenti di sua competenza con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. L'atto deliberativo contiene il richiamo agli atti e documenti di cui alla procedura prevista dal presente articolo, il testo esatto e non modificabile del quesito o dei quesiti, e l'incarico al Sindaco di indire il Referendum nella sessione annuale prevista dall'art.2 del presente regolamento.



# COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA

PROVINCIA DI MODENA

C.A.P. 41033 - TEL. (0535) 55.138/55.115

## Capo II° PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

### Art. 6 Norme Generali

1. Il procedimento per le votazioni per il Referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. La consultazione referendaria è valida se ad essa prendono parte elettori in numero pari alla metà più uno di quelli iscritti nelle liste elettorali generali.
4. La ripartizione del Comune in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. 20 Marzo 1967, n.223 e successive modificazioni.
5. Le operazioni relative al Referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall'Ufficio Comunale preposto alle consultazioni elettorali.
6. La Commissione Elettorale Comunale verifica che tutte le operazioni Referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni della legge, dello Statuto e del presente regolamento.

### Art. 7 Indizione del Referendum

1. Il Referendum è indetto con provvedimento del Sindaco che dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio comunale di cui agli artt.4 e 5 del presente regolamento, adottate entro il 31 Gennaio di ogni anno. I Referendum ammessi dopo tale data sono effettuati nella sessione referendaria dell'anno successivo.
2. Il provvedimento è adottato dal Sindaco almeno 60 giorni prima della data di votazione, stabilita con le modalità di cui al precedente art.2. Copia del provvedimento è inviata dal Sindaco alla Giunta Comunale, ai Capi Gruppo Consiliari, al Comitato dei Promotori dei referendum d'iniziativa popolare, alla Commissione per i Referendum, all'Ufficio del Segretario Comunale e da quello preposto alle consultazioni elettorali. Comunicazione dell'indizione dei Referendum, con copia dei relativi provvedimenti, è inviata dal Sindaco al Prefetto, per quanto di competenza dello stesso.
3. Entro il 45° giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali siano precisati:
  - a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a Referendum;
  - b) il giorno e l'orario della votazione;
  - c) le modalità della votazione;
  - d) l'avvertenza che il luogo della votazione è precisato nel certificato elettorale;
  - e) il quorum dei partecipanti necessari per la validità dei Referendum.
4. Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più Referendum, nel manifesto ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun Referendum, nell'ordine della loro ammissione da



# COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA

PROVINCIA DI MODENA

C.A.P. 41033 - TEL. (0535) 55.138/55.115

parte del Consiglio comunale, con delimitazioni grafiche che consentono di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.

5. Il manifesto è pubblicato negli spazi di pubbliche affissioni e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione, in numero di copie pari almeno al doppio delle sezioni elettorali. L'affissione del manifesto è effettuata entro il 45° giorno precedente alla data della votazione ed è integrata, per i manifesti defissi, distrutti o non leggibili, entro il 10° giorno precedente alla data suddetta.

6. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico nella sala ove ha luogo la votazione.

## Art. 8

### Chiusura delle operazioni Referendarie

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del Referendum ad iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, la Commissione per i Referendum, sentito il Comitato dei Promotori, pone al Consiglio di dichiarare che le operazioni relative non hanno più corso.

Il Consiglio delibera sulla proposta con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

2. Quando le condizioni di cui al precedente comma si verificano per i Referendum di iniziativa del Consiglio, il Sindaco, sentita la Commissione dei Capi gruppo, propone la chiusura delle operazioni al Consiglio comunale. Il Consiglio delibera sulla proposta con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

3. Il Sindaco dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie, entro 5 giorni dalla deliberazione del Consiglio, alla Commissione per i Referendum, al Comitato dei promotori ed alla cittadinanza, mediante manifesti.



# COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA

PROVINCIA DI MODENA

C.A.P. 41033 - TEL (0535) 55.138/55.115

## Capo III° ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VATAZIONE E SCRUTINIO

### Art.9 Organizzazione

1. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario del Comune il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.
2. La segreteria comunale predispone tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie ed una guida per gli uffici comunali, contenente le istruzioni per il corretto esercizio delle funzioni agli stessi attribuite.

### Art.10 Certificati elettorali

1. I certificati d'iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto che indice i referendum e sono consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno dalla predetta pubblicazione.
2. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori e i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi dal quarantunesimo giorno successivo alla pubblicazione di cui al precedente comma.

### Art. 11 Ufficio di Sezione

1. Ciascun ufficio di Sezione per il Referendum è composto dal Presidente, da due scrutatori uno dei quali assume le funzioni di Vice Presidente e da un Segretario.
2. Fra il 25° ed il 20° giorno antecedente la data per la votazione, la Commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunziata due giorni prima con avviso affisso all'albo pretorio del Comune al sorteggio, per ogni sessione elettorale, di due scrutatori, compresi nell'albo di cui alla legge 8 marzo 1989, n.95, modificata dalla legge 21 marzo 1990, n.53.
3. Nel periodo indicato nel precedente comma il Sindaco richiede al Presidente del Tribunale la designazione dei Presidenti delle sezioni elettorali, prescelti nell'albo di cui alla legge 21 marzo 1990, n.53. I Presidenti provvedono alla scelta del Segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti di cui all'art.2 della citata legge 21 marzo 1990, n.53.
4. Ai componenti dell'ufficio di Sezione è corrisposto un onorario commisurato alla metà di quello previsto dalla D.P.R. 27 maggio 1991 e successive modificazioni per le consultazioni relative ad un solo Referendum. Per ogni consultazione referendaria da effettuarsi contemporaneamente alla prima, l'onorario sopra stabilito è elevato al 15%.
5. L'impegno dei componenti degli uffici di Sezione è limitato al solo giorno della domenica nella quale ha luogo la consultazione.

### Art.12



# COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA

PROVINCIA DI MODENA

C.A.P. 41033 - TEL. (0535) 55.138/55.115

## Organizzazione ed orario delle votazione

1. La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dal T.U. 30 marzo 1957, n.761.

2. L'ufficio di Sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 6 del giorno della votazione. Dalle ore 6 alle ore 7 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.

3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedono, un rappresentante dei gruppi presenti al Consiglio Comunale, designato dal capo gruppo con apposito atto. Quando la consultazione comprende Referendum d'iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal coordinatore del Comitato dei Promotori, con apposito atto. Gli atti di designazione di cui al presente comma sono autenticati, senza spesa, dal Segretario Comunale o da altro Funzionario del Comune abilitato a tale funzione.

4. Le schede per il Referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui al modello riprodotto nell'allegato A al presente regolamento. Esse contengono il quesito formulato secondo quanto previsto dagli artt.4 e 5 letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più Referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.

5. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'ufficio di Sezione, incluso il Segretario. Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal Presidente. Le operazioni di voto hanno inizio un'ora e mezza dopo il ricevimento del materiale e, comunque, non oltre le ore 8.30.

6. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta (sì o no), nel rettangolo che la contiene.

7. Le votazioni si concludono alle ore 22. Sono ammessi a votare gli elettori a quel momento presenti in aula.

8. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione. Concluse le operazioni il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, è ritirato dagli incaricati del Comune o recapitato direttamente dal Presidente alla Segreteria del Comune stesso.

### Art.13

#### Determinazione dei risultati del Referendum

1. Presso la sede Comunale è costituito l'ufficio centrale per i Referendum, composto dai membri dell'ufficio elettorale della prima sezione, integrato dai due scrutatori della seconda.

2. L'ufficio centrale per i Referendum inizia i suoi lavori entro le ore 15:00 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:

- a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione di cui al terzo comma dell'art.6;
- b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e



# COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA

PROVINCIA DI MODENA

C.A.P. 41033 - TEL. (0535) 55.138/55.115

provvisoriamente non assegnati;

c) alla determinazione e alla proclamazione dei risultati dei Referendum:

3. Tutte le operazioni dell'ufficio centrale dei Referendum si svolgono in adunanza pubblica.

4. Delle operazioni effettuate dall'ufficio centrale per i Referendum è fatto constare mediante apposito verbale redatto in due esemplari dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al Segretario comunale. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami presentati dai membri dell'ufficio, dal Comitato dei promotori e dagli elettori presenti alle operazioni.

5. Il Segretario comunale trasmette uno degli originali del verbale alla Commissione Elettorale comunale la quale, in pubblica adunanza da tenersi entro 3 giorni dal ricevimento, prende conoscenza degli atti e decide sugli eventuali reclami relativi alle operazioni di scrutinio, presentati all'ufficio centrale, verificando, ove lo ritenga a tale fine necessario, anche i verbali delle votazioni presso le sezioni cui si riferiscono i reclami. In base agli accertamenti effettuati procede all'eventuale correzione degli errori nei risultati, con motivata decisione registrata a verbale, nel quale sono fatti constare i risultati definitivi del Referendum. La Commissione, conclusi i lavori, trasmette immediatamente il verbale dell'adunanza al Sindaco, a mezzo del Segretario comunale, allegando quello delle operazioni dell'ufficio centrale.

6. Il Sindaco provvede, entro 5 giorni dal ricevimento dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione elettorale comunale, alla comunicazione dell'esito della consultazione:

a) ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e mediante le altre forme di informazione previste dal regolamento;

b) ai Consiglieri comunali, mediante invio a ciascuno di essi dei riassuntivi del Referendum ed ai capi gruppo di copia dei verbali dell'ufficio centrale della Commissione per i Referendum;

c) al Comitato dei promotori, mediante l'invio di copia dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione dei Referendum.

7. Il Segretario comunale dispone il deposito e la conservazione dei verbali delle adunanze dell'ufficio centrale e della Commissione per i Referendum nell'archivio comunale, insieme con tutto il materiale relativo alla consultazione elettorale. Trascorsi i tre anni successivi a quello nel quale la consultazione referendaria ha avuto luogo, il responsabile dell'archivio comunale assicura la conservazione degli atti d'indizione del Referendum, dei verbali delle sezioni, dell'ufficio centrale e della Commissione e procede allo scarto del restante materiale usato per la consultazione, incluse le schede della votazione.

8. Ai componenti dell'ufficio centrale per i Referendum è corrisposto, per le funzioni presso lo stesso svolte, un onorario aggiuntivo pari al 50% di quello previsto dal D.P.R. 27 maggio 1991 e successive modificazioni per le consultazioni aventi per oggetto un solo Referendum, maggiorato del 10% per ogni consultazione referendaria effettuata contemporaneamente alla prima.



## Capo IV° PROPAGANDA PER I REFERENDUM

### Art.14

#### Disciplina della propaganda a mezzo manifesti

1. La propaganda relativa ai Referendum comunali è consentita nelle tre settimane antecedenti la consultazione.

2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune:

- a) riservando alla stessa, per il periodo di cui al primo comma, almeno un terzo della superficie degli spazi per il servizio delle affissioni ordinarie effettuato dal Comune o dal concessionario;
- b) riservando alla stessa, per il periodo di cui al primo comma, almeno due terzi della superficie degli spazi speciali destinati alle "informazioni dal Comune";
- c) predisponendo altri spazi che sono appositamente allestiti per assicurare complessivamente le dotazioni di cui al successivo comma terzo, provvedendo nella forma più economica ed utilizzando, per quanto possibile, materiali già a disposizione dell'ente e mano d'opera comunale.

3. In ciascun centro abitato del Comune è assicurato, per la propaganda relativa ai Referendum comunali, un numero di spazi non inferiore al minimo previsto dal secondo comma dell'art.2 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni.

4. gli spazi di cui ai precedenti comma saranno individuati e delimitati con deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale entro il 13° giorno precedente quello della votazione, attribuendo:

- a) a ciascun gruppo consiliare già costituito al momento in cui ai precedenti artt.13, 2° comma e 14, 14° comma, una superficie di cm 70 x 100;
- b) ai gruppi consiliari, come sopra costituiti, che comprendono almeno un terzo dei Consiglieri in carica, una ulteriore superficie di cm 70 x 100;
- c) a ciascun Comitato dei promotori di Referendum un numero di superficie di cm 70 x 100, corrispondente ad un quarto di quelle complessivamente spettanti ai gruppi consiliari, comunque non superiori a tre;
- d) all'organismo di coordinamento delle associazioni ed organizzazioni di partecipazione popolare previsto dallo statuto, sempre che non partecipi al Comitato di cui alla precedente lettera c), una superficie di cm 70 x 100.

5. Lo spazio per la propaganda è limitato alle sole superfici previste dal precedente comma, qualunque sia il numero delle consultazioni indette per ciascuna sessione referendaria. Il Comitato dei promotori che partecipa alla consultazione con più Referendum, ha diritto ad una sola assegnazione di superfici, nei limiti indicati dalla lett. c) dello stesso comma.

6. I gruppi consiliari ed il Comitato dei promotori possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte di associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso al Comune.

7. Entro il 13° giorno precedente quello della votazione, il Sindaco notifica ai Capi gruppo consiliari, al Comitato dei promotori, l'elenco dei centri abitati ove sono situati gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.



# COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA

PROVINCIA DI MODENA

C.A.P. 41033 - TEL. (0535) 55.138/55.115

8. In relazione a quanto stabilito dal precedente comma, lo spazio o gli spazi fissati in uno stesso centro abitato possono essere frazionati in più località, a seconda della situazione dei luoghi e degli spazi stessi. Salvo diversi accordi comunicati per scritto dagli assegnatari, le posizioni delle superficie attribuite sono determinate mediante sorteggio.

9. Per le affissioni non è dovuto alcun diritto se le stesse sono effettuate a cura diretta degli interessati. Sono soggette al pagamento del 50% della vigente tariffa dei diritti di affissione se è richiesto che siano effettuate dal servizio comunale in gestione diretta od in concessione.

## Art.15

### Altre forme di propaganda - Divieti - Limitazioni

1. Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'art.6 della legge 4 aprile 1956, n.212, nel testo sostituito dall'art.4 della legge 24 aprile 1975, n.130, le facoltà dalle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati, si intendono attribuite ad ogni gruppo consiliare ed ai Comitati promotori dei Referendum, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previste dalle norme suddette.

2. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti di cui all'art. 9 della legge 4 aprile 1956, n.212, nel testo sostituito dall'art.8 della legge 24 aprile 1975 n.130.



Capo V°  
ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM

Art.16  
Provvedimenti del Consiglio comunale

1. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale, in apposita adunanza da tenersi entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati, l'esito del Referendum o dei Referendum, effettuati sia su iniziativa del Consiglio stesso sia dei cittadini.

2. Quando il Referendum è stato indetto per iniziativa del Consiglio ed ha avuto esito positivo, il Consiglio stesso adotta le deliberazioni conseguenti, dando corso alle iniziative e provvedimenti sui quali aveva chiesto il pronunciamento popolare.

3. Quando il Referendum è stato indetto per iniziativa popolare ed ha avuto esito positivo, il Consiglio comunale adotta motivate deliberazioni conseguenti all'oggetto della documentazione, determinando le modalità per l'attuazione del risultato del Referendum.

4. Le proposte e gli intendimenti espressi dai cittadini attraverso la consultazione referendaria che ha ottenuto la maggioranza dei consensi, costituiscono priorità che il Consiglio comunale comprende nei suoi programmi, decidendo gli indirizzi politico amministrativi per la loro attuazione nei tempi che risulteranno necessari per le esigenze organizzative e per il reperimento delle risorse eventualmente necessarie.

5. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.



# COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA

PROVINCIA DI MODENA

C.A.P. 41033 - TEL. (0535) 55.138/55.115

## Capo VI° DISPOSIZIONI FINALI

### Art.17 Schema per il Referendum

1. Il fac-simile della scheda per il Referendum, distinto come allegato A, costituisce parte integrante del presente Regolamento.

2. E' riprodotto in forma 15 x 25, secondo le modalità di cui al precedente art.21 e completato a stampa con il testo quesito e l'indicazione del Comune.

### Art.18 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, esaurito l'iter dell'esame di legittimità entrerà in vigore il primo giorno successivo all'esaurirsi della procedura di cui all'art.87, 6° comma dello statuto.



# COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA

PROVINCIA DI MODENA

C.A.P. 41033 - TEL. (0535) 55.138/55.115

Parte interna

=====

REFERENDUM COMUNALE

=====

Volete:

=====

SI

NO

=====

\* \* \*

parte esterna

=====

=====

Comune di CONCORDIA s/SECCHIA (Prov.di Modena)

sigla Ufficio Sezione

=====

